



Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n. • c.a.p. 98168 Messina (Italia)
Tel. +39 090 356387 C.F.97062170838 • meic822001@istruzione.it(pec)
meic822001@pec.istruzione.it(pec) • C.M.meic822001
Codice univoco ufficio UFJSAD • Codice univoco IPA istsc_meic822001

I.C. N. 15 "ELIO VITTORINI"-MESSINA
Prot. 0007559 del 05/09/2024
VII (Uscita)

*Ai Sigg. Docenti
di ogni ordine e grado
dell'I.C. "E. Vittorini"
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito Web*

CIRCOLARE N. 10

OGGETTO: OBBLIGHI DI VIGILANZA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA A.S 2024/25

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

1. La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, **ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

2. L'inversione dell'onere della prova.

Ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Tutto ciò premesso e alla luce del Regolamento d'Istituto:

Il quadro normativo e i profili di responsabilità suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, **la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.** Esse

riguardano anche alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

Docenti

- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. **Non sono ammessi ritardi.** Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della **“culpa in vigilando”**; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Se i ritardi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato deve **avvisare tempestivamente la scuola, in maniera tale che la stessa provveda agli obblighi di vigilanza, e provvederà successivamente al recupero.**
- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano o ad un collega disponibile che provvederà alla loro sorveglianza temporanea.
- L'insegnante di sostegno deve segnalare urgentemente in segreteria e al coordinatore di plesso l'assenza dell'alunno seguito per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti. ➤ La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

Collaboratori scolastici

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso ;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte quindici minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.
- All'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
- in caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, e nel contempo, devono darne avviso all'Ufficio di segreteria.
- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine

all'assegnazione del personale ai reparti.

- E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (per punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche: cambio dell'ora

Docenti

1) Il cambio del docente nelle classi, alla fine dell'ora di lezione, **deve avvenire il più rapidamente possibile** e per garantire la vigilanza devono essere rispettate le seguenti procedure, in modo particolare per la Scuola Secondaria di I Grado:

- A) Il docente **che non ha impegni nell'ora precedente**, si porta davanti l'aula, prima del suono della campanella per subentrare al collega.
- B) Se in classe si trovano due docenti (ad es. quello di sostegno e quello curricolare), il collega di sostegno aspetterà l'insegnante dell'ora successiva e il docente curricolare andrà nella classe in cui ha la prossima lezione.
- C) Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.
- D) **Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.** Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

Vigilanza sugli alunni durante l'intervallo

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza - Circolare Ministeriale 105/75 che all'art. 17 lettera f. I Docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad **evitare pericoli**.

Docenti

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a:

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;

Collaboratori scolastici

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza
- sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose ;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Messina, 05/09/2024

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Maisano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993